Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della **MIKI TRAVEL AGENCY ITALIA SRL**, al fine dell'accesso al trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità di cui all'art. 19, comma 10-*bis* D.L. n. 185/08, convertito in L. n. 2/09, prorogato da ultimo ex art. 1, comma 32, L. 220/10 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:
- per la SOCIETA', Yasushi Ichikawa, assistito dall'Avv. Federico Lucarelli;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Marcello Gregorio;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La FILCAMS CGIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge attività di agenzia viaggio, in data 23.03.11 ha avviato procedura di riduzione di personale ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91, per n. 8 lavoratori, a causa della necessità di procedere alla chiusura delle sedi di Firenze e Milano, su un organico aziendale complessivo di 36 unità;

- con nota (prot. n. 15/VII/0013728/MA003.A001 del 15.06.11) trasmessa in data 09.06.11, ha comunicato la conclusione con esito positivo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, con nota (Prot. n.15/VII/0015123/MA003.A001) del 04.07.11 questo Ministero ha convocato le Parti alla riunione odierna.

CONSIDERATO

L'art. 19, co. 10 bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e modificato dall'art. 2, co 136, Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010) e prorogato, da ultimo, ex art. 1, comma 32, L. 220/10 (Legge di Stabilità 2011) il quale prevede che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità" nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1) Le Parti danno atto di aver concluso positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall'Azienda, e, pertanto, concordano sull'attivazione della misura di cui al richiamato all'**art. 19, comma 10-bis**, con riguardo ad un numero massimo di **n. 06 lavoratori**, di cui n. 2 della sede di Milano e n. 4 della sede di Firenze oggetto di cessazione di attività.
2) La misura suindicata avrà durata di 12 mesi, fatte salve modifiche normative che dovessero medio tempo intercorrere, a decorrere dalla data dei licenziamenti, che l'Azienda dichiara essere avvenuti a decorrere dal 16.06.11.
3) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
4) La scrivente D.G. Tutela condizioni di lavoro, vista la mancata allegazione da parte aziendale dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e comprensivo degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza da produrre agli uffici della D.G. Ammortizzatori sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

